

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 43/2013
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri.		
NUMERO ATTI	COM(2013) 301		
NUMERO PROCEDURA	2013/0156 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DEGLI ATTI	21/05/2013		
DATA DI TRASMISSIONE	21/05/2013		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	17/07/2013		
ASSEGNATO IL	23/05/2013		
COMM.NE DI MERITO	5 ^a	Parere motivato entro	27/06/2013
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	20/06/2013
OGGETTO	Garantire che gli Stati membri che hanno ricevuto assistenza finanziaria tramite un programma di aggiustamento (e qualunque altro Stato membro che dovesse beneficiare in futuro di tali programmi di assistenza) continuino concretamente ad attuare i programmi nell'ambito della politica di coesione e ad erogare fondi ai progetti, consentendo alla Commissione di riconoscere importi più elevati senza modificare la dotazione complessiva assegnata nell'ambito della politica di coesione per il periodo 2007-2013.		
BASE GIURIDICA	Art. 177 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, nonché le norme generali loro applicabili.		

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Quanto al rispetto del principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme, in quanto un meccanismo temporaneo che consenta alla Commissione di aumentare i rimborsi per gli Stati membri in difficoltà può essere stabilito solo a livello dell'Unione, e la possibilità per alcuni Stati membri di ottenere una proroga per spendere gli impegni del 2011 e del 2012 è già stata stabilita a livello dell'Unione.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto di intensità adeguata rispetto alla prolungata crisi economica e agli altri sforzi già intrapresi per aiutare gli Stati membri in difficoltà, e in quanto interviene, per ciò che concerne la proroga del disimpegno, sui soli Stati membri le cui dotazioni finanziarie per il nuovo periodo 2014-2020 sarebbero sottoposte a livellamento.

ANNOTAZIONI:

Il perdurare della crisi economica e finanziaria grava sulle risorse finanziarie nazionali mentre gli Stati membri perseguono le necessarie politiche di risanamento di bilancio. In tale contesto è particolarmente importante, in termini di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, garantire che l'attuazione dei programmi nell'ambito della politica di coesione sia il più possibile agevole. Poiché l'azione di risanamento crea sovente gravi problemi di liquidità, compromettendo la capacità di spesa, in particolare per i paesi più colpiti dalla crisi, che hanno ricevuto assistenza finanziaria tramite un programma di aggiustamento (a oggi, sette Stati membri: Cipro, Ungheria, Romania, Lettonia, Portogallo, Grecia e Irlanda), appare necessario consentire alla Commissione di riconoscere importi più elevati a tali paesi nel periodo in cui partecipano ai meccanismi di sostegno, senza modificare la dotazione complessiva loro assegnata nell'ambito della politica di coesione per il periodo 2007-2013.

Per quanto riguarda in particolare la Romania e la Slovacchia (quest'ultima, non destinataria di assistenza finanziaria attraverso un programma di aggiustamento), il Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 (paragrafo 87 delle [conclusioni](#)) ha invitato la Commissione a vagliare soluzioni pratiche al fine di ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi dalla dotazione nazionale 2007-2013.

Le due misure in questione (aumento del tasso di cofinanziamento per i paesi minacciati da gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e riduzione del rischio di disimpegno automatico per Romania e Slovacchia) possono essere adottate solo rivedendo il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) (regolamento generale sui fondi strutturali), e in particolare gli articoli 77 (secondo il quale i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che adotta il programma operativo in questione, e l'applicazione di un tasso di cofinanziamento maggiorato per i paesi interessati da un programma di aggiustamento, già prevista, si applica fino al 31 dicembre 2013), e 93 (secondo il quale la Commissione procede al disimpegno automatico degli importi per i quali non sia stata trasmessa una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno (terzo anno per i paesi il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85% della media UE, per gli impegni effettuati nell'ambito dei programmi tra il 2008 e il 2010).

La proposta in oggetto consentirebbe alla Commissione di integrare i pagamenti effettuati ai paesi interessati da un programma di aggiustamento fino alla fine del periodo 2007-2013. L'aumento corrisponderà a un importo calcolato applicando alle nuove spese certificate dichiarate durante il periodo in questione una maggiorazione di dieci punti percentuali dei tassi di cofinanziamento applicabili agli assi prioritari dei programmi, fino a raggiungimento del

massimale dei pagamenti, a condizione che il contributo dei Fondi agli assi prioritari in questione non superi l'importo menzionato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Contestualmente, la proposta dovrebbe consentire a Romania e Slovacchia di presentare le dichiarazioni di spesa fino alla fine del 2014 anziché fino alla fine del 2013, per gli impegni del 2011, e fino alla conclusione del programma, anziché fino alla fine del 2014, per gli impegni del 2012, riducendo così i rischi di disimpegno automatico degli impegni del 2011 e del 2012.

La proposta non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno poiché non prevede alcuna modifica degli importi massimi degli stanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione stabiliti nei programmi operativi per il periodo 2007-2013. Vi sarà una significativa lievitazione degli stanziamenti di pagamento (per il 2014 si tratta di circa 484 milioni di euro), che sarà compensata a conclusione del periodo di programmazione.

16 luglio 2013

A cura di Luca Briasco

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)